



DELIBERA N. 158

30 marzo 2022

Fasc. Anac n. omissis

Oggetto

Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2744/2021 nel giudizio avente ad oggetto la legittimità della delibera Anac n. 321/2018.

Visto

l'articolo 1, comma 2, lett. f) della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità esercita la vigilanza ed il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni, ai sensi dei commi 4 e 5 del medesimo articolo 1 e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dai commi da 15 a 36 del medesimo articolo 1 e dalle altre disposizioni vigenti;

Visto

l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

Visto

l'art. 6-bis della legge l. del 7 agosto 1990 n. 241, inserito dall'art. 1, comma 41, l. 6 novembre 2012, n. 190;

Visto

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto

il d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

Visto

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Viste

le Linee Guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche, adottate dall'Anac con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020;

Vista

la delibera Anac n. 321 del 2018;

Vista

la sentenza del Consiglio di Stato n. 2744 del 2021;

Vista

la relazione dell'Ufficio sull'imparzialità dei funzionari pubblici (UVIF) e dell'Ufficio di Vigilanza sulle Misure Anticorruzione e Trasparenza (UVMACT)

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'adunanza del 30 marzo 2022

Delibera

Considerato in fatto

La delibera Anac n. 321/2018

A seguito di segnalazioni pervenute nel 2017 dal *omissis* ed aventi ad oggetto il presunto conflitto di interessi di alcuni promotori del piano nazionale vaccinale approvato per il biennio 2016-2018, l'Autorità, nel rispetto delle proprie prerogative, aveva ritenuto opportuno approfondire la situazione con specifico riferimento a due dei promotori del suddetto piano nazionale di prevenzione vaccinale, fra cui *omissis*.



Pertanto, con riferimento a *omissis*, allora Commissario Straordinario di *omissis* a partire da luglio 2014 e Presidente del medesimo *omissis* da settembre 2015, era stata avviata un'interlocuzione con il RPCT di *omissis*, attraverso l'invio di una richiesta di informazioni – inviata a *omissis* per conoscenza – *“sugli approfondimenti svolti in relazione ai rapporti professionali intrattenuti da omissis con le aziende farmaceutiche produttrici di vaccini tenuto conto che ai sensi dell'art. 53 co. 7 del d.lgs. n. 165/2001, ai fini dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, l'amministrazione verifica l'insussistenza, anche potenziale, del conflitto di interessi.”*

A seguito di quanto comunicato dal RPCT di *omissis* e delle verifiche autonomamente svolte dall'Autorità sugli incarichi ricoperti da *omissis* negli anni precedenti alla nomina presso *omissis*, nonché sul PTPC in vigore all'epoca e sulle misure in esso contenute a presidio di potenziali situazioni di conflitto di interessi, l'Anac emanava dunque la delibera n. 321/2018, in cui in primo luogo prendeva atto che *omissis* fra il 2007 e il 2012 aveva ricoperto diversi incarichi in ambito scientifico, sanitario e universitario, in linea con la sua formazione e la sua professionalità.

Inoltre, in assenza di disposizioni legislative nazionali che forniscano indicazioni sui periodi temporali di astensione utili a determinare il venir meno di presunte situazioni di conflitto di interessi, l'Autorità riteneva che l'arco temporale di due anni, previsto dalla legislazione vigente in materia di inconfiribilità, potesse ritenersi utilmente applicabile anche alla fattispecie in questione.

Pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, con riferimento a *omissis*, all'epoca ancora Presidente di *omissis*, l'Autorità con delibera n. 321/2018 deliberava l'insussistenza, in base alla legislazione e alla normativa vigente, di situazioni attuali di conflitto di interessi, *“in quanto gli incarichi ricoperti dallo stesso in ambito scientifico, sanitario e universitario, anche in collaborazione con aziende farmaceutiche produttrici di vaccini:*

- *non sono attuali, essendo stati svolti dal 2007 al 2012;*
- *non risultano svolti nei due anni precedenti alla partecipazione ai lavori finalizzati alla formulazione del piano nazionale vaccinale 2016-2018.”*

L'Autorità deliberava inoltre *“di segnalare a omissis e a omissis la necessità di individuare, all'interno dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, più efficaci misure di trasparenza in merito alla dichiarazione e pubblicazione degli incarichi pregressi ricoperti dai partecipanti ai tavoli di lavoro in materia sanitaria, con particolare riferimento alla tematica dei vaccini e di individuare modalità di nomina degli esperti delle istituzioni sanitarie che contemperino l'esigenza di collaborare con le massime professionalità del mondo scientifico sanitario con quella di evitare situazioni di intrecci di interessi potenzialmente in contrasto fra loro.”*

[La sentenza Consiglio di Stato n. 2744/2021](#)

Avverso tale delibera Anac si sviluppava contenzioso, che sfociava nella sentenza n. 2744/2021 del Consiglio di Stato.

Con detta sentenza, in particolare, il Consiglio di Stato accoglieva il ricorso introduttivo, con il quale l'Associazione ricorrente aveva chiesto *“di voler annullare, previa sospensione, anche ai fini del riesame, l'atto impugnato [la delibera Anac n. 321/2018]”,* ritenendo che si dovessero approfondire alcuni elementi *“quantomeno in astratto valutabili quali situazioni di conflitto di interessi del medesimo [omissis] in relazione alla sponsorizzazione di case farmaceutiche di vaccini, nel tempo in cui era responsabile di omissis”.*

Tali elementi, così come riportati nella sentenza in questione, sarebbero consistiti in:

- sponsorizzazione da parte di una azienda terza di un evento, il cui costo complessivo era stato sostenuto in favore dell'azienda stessa da *omissis* e al quale, nel novembre 2015, aveva partecipato come relatore *omissis* con spese per vitto, alloggio e viaggio pari a circa *omissis*;
- sponsorizzazione da parte di *omissis* di un convegno organizzato da *omissis* nell'ottobre 2015, durante il quale si sarebbe tenuta una cena istituzionale presso il ristorante *omissis* di *omissis* alla quale avrebbe partecipato *omissis*;
- finanziamento per un importo di *omissis* della *omissis* al *omissis* per le attività del progetto sulla sostenibilità dei sistemi sanitari in Europa, il cui rappresentante dell'Università stessa nonché membro del Board del gruppo di lavoro era *omissis*; da questo progetto, il cui ruolo di Direttore scientifico era stato affidato a *omissis*, era scaturito un contratto di prestazione di servizi di consulenza scientifica stipulato tra la casa farmaceutica e l'Università e di durata dal 1.3.2014 al 1.5.2015.

Lo svolgimento dell'ottemperanza

Nel corso del 2021 l'Anac, in ottemperanza alla sentenza del CdS n. 2744/2021, è dunque tornata sul caso in esame per effettuare ulteriori verifiche imposte dalla decisione del Consiglio di Stato.

In particolare, in esecuzione del deliberato consiliare del 23.06.2021, veniva inviata dall'Autorità una prima nota in data 16.07.2021, indirizzata al RPCT di *omissis* e a *omissis*, chiedendo di fornire copia delle dichiarazioni rilasciate da *omissis* in relazione ai legami e a tutti i rapporti intrattenuti con le aziende farmaceutiche, sia nel biennio precedente all'assunzione degli incarichi di Commissario Straordinario e Presidente presso *omissis*, sia per tutto l'arco temporale in cui tali incarichi sono stati rivestiti presso *omissis* (a titolo esemplificativo e non esaustivo, collaborazioni, sponsorizzazioni, partecipazione ad eventi o incontri); ogni ulteriore informazione in possesso di *omissis*, in merito ai legami e ai rapporti intrattenuti da *omissis* con le case farmaceutiche produttrici di vaccini e le società ad essere collegate; ogni informazione relativa alle due sponsorizzazioni (rispettivamente da *omissis* e da *omissis*) e al finanziamento (della *omissis* a *omissis*) sopra riportati e specificati, per i quali il Consiglio di Stato ha ritenuto opportuno che l'Autorità svolgesse ulteriori approfondimenti.

Per la parte prettamente relativa al PTPCT, veniva inoltre richiesta una relazione informativa in merito allo stato di attuazione delle misure in tema di conflitto di interessi menzionate nel PTPCT 2021-2023.

La richiesta dell'Autorità riceveva riscontro sia da parte del RPCT di *omissis*, con nota acquisita al prot. gen. Anac del 06.08.2021, sia da parte di *omissis*, con nota acquisita al prot. gen. Anac del 16.08.2021, inviata anche al RPCT di *omissis*.

In particolare, il RPCT forniva quattro dichiarazioni rilasciate da *omissis* in occasione della partecipazione in qualità di Presidente agli eventi organizzati all'esterno di *omissis* nel corso del 2015, senza tuttavia fornire le dichiarazioni relative agli eventi specificatamente citati dal Consiglio di Stato (ossia: 1) convegno finanziato da *omissis*, 2) sponsorizzazione da parte di *omissis* di un convegno, 3) finanziamento della *omissis* a *omissis*).



Omissis evidenziava, dal suo canto, come la vicenda in questione attenesse esclusivamente al presunto conflitto di interessi della sua persona nella predisposizione del Piano di prevenzione vaccinale 2016/2018, evidenziando che l'elaborazione del Piano di prevenzione vaccinale rientra nell'esclusiva competenza del *omissis*, che si avvale, per la sua predisposizione, di pareri che hanno solo valore tecnico-scientifico e mai decisionale. Ed il proprio contributo sarebbe stato solo di tipo consultivo, quale membro di diritto, nella sua qualità di Commissario Straordinario e Presidente di *omissis*, con ciò evidenziando l'insussistenza di qualsivoglia situazione di conflitto di interessi.

Con riferimento agli eventi specifici citati dalla sentenza del Consiglio di Stato, e partendo dalla sponsorizzazione della *omissis*, *omissis* ha precisato di aver partecipato, in qualità di relatore a titolo gratuito, in data 19.11.2015, ad un corso formativo Educazione Continua in Medicina, organizzato da *omissis*, in qualità di Provider, supportato da *omissis* conformemente alla normativa vigente. Ha riferito altresì che il finanziamento è andato a favore della segreteria organizzativa dell'Università *omissis* e, in conformità alla normativa vigente, *omissis* non è intervenuta né nella definizione del programma dell'evento, né nella selezione degli esperti relatori. L'importo di circa *omissis*, da lui percepito, ha rappresentato il rimborso delle spese documentate sostenute per vitto, alloggio e viaggio che lui stesso, in totale trasparenza, ha acconsentito venissero pubblicate in forma nominativa e non aggregata sul sito web aziendale della *omissis*.

In relazione poi alla sponsorizzazione della *omissis*, *omissis* ha precisato di aver partecipato, in qualità di relatore a titolo gratuito, nell'ottobre 2015, al Congresso Europeo di Sanità Pubblica tenutosi a Milano, il più importante evento scientifico annuale di Sanità Pubblica organizzato dall'European Public Health Association, durante il quale si sarebbe tenuta una cena istituzionale presso il ristorante *omissis* di *omissis* a cui lui avrebbe partecipato, unitamente ad altri 110 tra i più autorevoli ricercatori e scienziati di Sanità Pubblica del mondo.

Infine, relativamente al finanziamento erogato dalla *omissis* a *omissis*, *omissis* ha precisato che tale finanziamento ha riguardato uno studio per l'elaborazione di un Libro Bianco per la sostenibilità dei sistemi sanitari in Europa, che non ha a che fare con i vaccini. Peraltro tale studio avrebbe avuto avvio prima che lo stesso assumesse il ruolo di Commissario Straordinario di *omissis* e ha prodotto un White Paper in cui vengono analizzate le sfide che i sistemi sanitari internazionali devono affrontare.

A fronte dei suddetti riscontri, l'Autorità ha ritenuto di inviare una ulteriore nota in data 16.12.2021, indirizzata al RPCT di *omissis* e a *omissis*, chiedendo di:

- confermare che sui tre specifici episodi richiamati dalla sentenza n. 2744/2021 del CdS non fosse stata all'epoca prodotta alcuna dichiarazione specifica da parte di *omissis*, ovvero, nel caso in cui siano state prodotte, di volerne inviare copia;
- reperire – anche attraverso un'interlocuzione con *omissis* – e trasmettere all'Autorità la documentazione attestante le date in cui era avvenuto il finanziamento diretto della *omissis* a *omissis*; gli eventuali pagamenti effettuati da *omissis* a favore di *omissis* relativi al suddetto lavoro e scaturenti dal predetto finanziamento; il periodo di ultimazione/pubblicazione del White Paper.

Con nota pervenuta all'Anac in data 11.01.2022, inviata anche al RPCT di *omissis*, *omissis*, nel riscontrare la richiesta di informazioni dell'Autorità, ha ribadito che l'accertamento dell'Anac, sfociato nella delibera n. 321/2018, atteneva esclusivamente al suo presunto conflitto di interessi nella predisposizione del Piano di prevenzione vaccinale 2016/2018, a cui lo stesso aveva partecipato " *quale membro di diritto, nella sua qualità prima di Commissario Straordinario e poi di Presidente di omissis, esclusivamente in funzione consultiva e mai decisionale.* "

In relazione ai tre episodi richiamati dalla sentenza, *omissis* ha evidenziato che " *non vi era la necessità di dichiarazioni specifiche, in quanto i primi due riguardano la partecipazione, in qualità di relatore a titolo gratuito, ad un convegno e ad un seminario scientifico, mentre il terzo è temporalmente legato a ben prima che lo scrivente fosse chiamato a svolgere la funzione di Commissario di omissis.* "

Peraltro, in relazione al terzo episodio, *omissis* ha nuovamente ribadito che lo stesso aveva ad oggetto uno studio per

l'elaborazione di un libro Bianco per la sostenibilità dei sistemi sanitari in Europa, ossia attività del tutto estranee alla materia dei vaccini.

Con riferimento al finanziamento della casa farmaceutica *omissis, omissis*, dopo aver precisato che la stessa non sviluppa né commercializza vaccini, essendo la materia vaccinale estranea al suo ambito di attività, ha evidenziato che il finanziamento si è sostanziato in un rapporto diretto tra soggetti terzi, la *omissis* e *omissis*.

Con nota pervenuta all'Anac in data 14.01.2022, anche il RPCT di *omissis* ha riscontrato la richiesta dell'Autorità, confermando preliminarmente che "*sui tre specifici episodi richiamati dalla sentenza non è stata prodotta alcuna dichiarazione specifica da parte di omissis*".

Il RPCT di *omissis* ha inoltre comunicato che, a seguito di interlocuzione avviata con *omissis* ed a seguito di formale riscontro della stessa, è emerso che "*...a seguito della sottoscrizione del Contratto omissis ha emesso due fatture: la prima pari ad € omissis pagata, da parte di omissis, a dicembre 2014 e la seconda – a saldo delle prestazioni contrattuali – pari ad € omissis, emessa in data 10 marzo 2016 nei confronti della medesima società, non è stata pagata. Nessun compenso, derivante dalle prestazioni oggetto del Contratto, è stato retrocesso a omissis...*"

Considerato in diritto

Ricognizione in generale dei poteri attribuiti all'Autorità e alle amministrazioni in materia di conflitto di interessi

In materia di conflitto di interessi le principali fonti normative di riferimento sono rappresentate dall'art. 6-bis della legge n. 241/90 e dal d.P.R. n. 62/2013, che prevedono obblighi dichiarativi e di astensione da parte dei soggetti che si trovano in situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale. Tali obblighi costituiscono i principali strumenti di gestione delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale.

A tali obblighi deve far seguito, ai sensi dell'art. 7 d.P.R. n. 62/2013, la valutazione della sussistenza della situazione di conflitto da parte del responsabile dell'ufficio di appartenenza del dipendente o del suo superiore gerarchico che deve valutare, in contraddittorio con il dipendente interessato, se la situazione è tale da mettere a rischio l'imparzialità dell'azione amministrativa e il corretto esercizio delle sue funzioni. Laddove la risposta sia positiva, spetta al superiore gerarchico individuare una misura (tra quelle già previste in via astratta nel PTPCT) idonea a paralizzare il dispiegarsi della situazione dannosa e ad evitare il prodursi del danno erariale.

Quindi, in base a quanto disposto dalla normativa vigente, l'accertamento nel merito delle singole situazioni fattuali di possibile conflitto di interessi è rimessa ai soggetti preposti all'interno delle singole Amministrazioni, così come è rimessa agli stessi, più in generale, la vigilanza sul rispetto degli stessi codici di comportamento (cfr. in questo senso chiaramente l'art. 54, co. 6, del d.lgs. 165/2001, artt. 13 e 15 del d.P.R. n. 62/2013; cfr. anche le Linee Guida Anac sui Codici di comportamento adottate con delibera n. 177 del 2020, in particolare par. 16).

Ne consegue che il tardivo e incompleto adempimento dell'obbligo di comunicazione da parte dell'interessato, in contrasto con quanto prescritto dall'art. 6-bis della legge n. 241/90, dagli artt. 6 e 7 del d.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento dei dipendenti delle amministrazioni interessate, comporta responsabilità di tipo disciplinare e/o amministrativo-contabile, la cui valutazione è di competenza esclusivamente dell'amministrazione di appartenenza (cfr. art. 54, comma 3, d.lgs. 165/2001). Senza trascurare che il mancato rispetto della normativa in materia di conflitti, al ricorrere di tutti gli elementi costitutivi del reato, può rappresentare condotta sanzionabile ai sensi dell'art. 323 c.p. dedicato alla fattispecie dell'abuso di ufficio da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

Con riferimento, poi, agli obblighi di pubblicazione, si rappresenta che le dichiarazioni in materia di conflitto di interessi rese dai dipendenti ai sensi della normativa vigente non sono oggetto di obbligo di pubblicazione. Solo per i consulenti, l'art. 15 del d.lgs. 33/2013 rimanda espressamente all'art. 53, comma 14, secondo periodo, del d.lgs. 165/2001, il quale prevede, a

sua volta, che le amministrazioni rendano noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.

In relazione all'obbligo, per ciascuna amministrazione, di definire un proprio Codice di comportamento che integri e specifichi il codice di cui al d.P.R. 62/2013, risultano attribuiti all'Anac anzitutto poteri di ausilio nei confronti delle pp.aa. attraverso la definizione di criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 15 del d.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 54 del d.lgs. 165/2001 (cfr. in tal senso Linee Guida Anac adottate con delibera n. 177 del 2020, cit.).

Il ruolo dell'Anac è preminentemente quello di fornire supporto alle singole amministrazioni nell'individuazione dei rischi legati alle situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, al fine di suggerire alcune misure, organizzative e procedurali di prevenzione e gestione delle stesse, la cui effettiva e definitiva configurazione è rimessa alle singole amministrazioni che provvedono a inserirle nei propri PTPCT, anche al fine di garantire omogeneità di trattamento ai soggetti coinvolti nelle diverse ipotesi di conflitto.

Considerando, in particolare, che in taluni delicati settori, quale quello sanitario, anche la sola percezione di situazioni di conflitto può avere rilevanti ripercussioni dal punto di vista economico e sociale, l'Autorità, nello svolgimento delle proprie funzioni di indirizzo, a partire dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), può suggerire integrazioni dei codici di condotta e dei PTPCT, invitando l'amministrazione ad implementare le proprie misure, ad esempio attraverso una integrazione del contenuto delle dichiarazioni da rilasciare.

L'Autorità inoltre interagisce con le amministrazioni, RPCT in particolare, al fine di verificare non solo l'adozione in seno all'ente del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e del Codice di comportamento - potendo in tal senso giungere ad applicare sanzioni pecuniarie nei casi di mancata adozione di tali strumenti (art. 19, comma 5, d.l. 90 del 2014, conv. in legge 114/2014) - ma anche le modalità attraverso cui l'amministrazione ha dato attuazione alle misure di prevenzione e ai presidi in materia di conflitti di interesse previste nei Piani.

Osservazioni all'esito del supplemento istruttorio sul presunto conflitto di interessi di *omissis*, in riferimento a quanto richiesto dal Consiglio di Stato

Nel peculiare caso in esame, a fronte della sentenza del Consiglio di Stato n. 2744/2021, l'Autorità, in ottemperanza, è dovuta tornare sul caso concreto in esame, per effettuare il richiesto supplemento istruttorio sulla situazione di presunto conflitto di interessi di *omissis* nei limiti di quanto statuito dalla sentenza del Consiglio di Stato.

Come visto nella parte in fatto, è stato quindi condotto un approfondimento con specifico riferimento ai tre episodi richiamati dalla sentenza del CdS, attraverso richieste di informazioni inviate al RPCT di *omissis* e a *omissis*, che hanno fornito le delucidazioni richieste.

In riscontro alle richieste formulate dall'Anac, il RPCT di *omissis* ha nuovamente analizzato la posizione di *omissis*, evidenziando in primo luogo come il contributo fornito al Piano Nazionale per la Prevenzione Vaccinale biennio 2016/2018 rientrasse invero nelle competenze istituzionali dello stesso in qualità di Commissario Straordinario prima e Presidente poi, di *omissis*, membro di diritto del Consiglio superiore di sanità.

Con riferimento agli eventi individuati dal Consiglio di Stato come "meritevoli di approfondimento" (convegno finanziato da *omissis*, sponsorizzazione da parte di *omissis* di un convegno, finanziamento di *omissis* a *omissis*), l'Autorità ha ricevuto conferma da parte del RPCT di *omissis* del fatto che *omissis* non abbia relativamente prodotto alcuna dichiarazione e che, in relazione al finanziamento erogato da *omissis* a *omissis*, nessun compenso, derivante dalle prestazioni oggetto del contratto, è stato retrocesso a *omissis*.

Quindi, in base a quanto dichiarato dal diretto interessato, con riferimento ai primi due eventi individuati dal Consiglio di

Stato come meritevoli di approfondimento, l'obbligo dichiarativo ex art. 6 del d.P.R. n. 62/2013 non risulterebbe essere stato adempiuto da parte di *omissis*, in considerazione però del fatto che la sua partecipazione sarebbe stata a titolo gratuito e questa circostanza non avrebbe comportato la necessità di ottemperare a specifici obblighi dichiarativi nei confronti di *omissis*.

In merito si deve prendere atto che il RPCT, anche a seguito del supplemento istruttorio dell'Autorità in ottemperanza alla sentenza del CdS e del relativo carteggio, non ha ritenuto di evidenziare la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi con riferimento ai due convegni a cui *omissis* ha partecipato.

Con riferimento invece al finanziamento di *omissis* a *omissis*, si deve prendere atto del fatto che, dalle informazioni fornite, si è trattato di un rapporto contrattuale tra soggetti terzi rispetto a *omissis*, al quale, da quanto riferito, non è stato erogato alcuno specifico compenso per l'attività prestata, il che sicuramente ridimensiona la presunzione di sussistenza di un conflitto di interessi di *omissis*. In merito si prende atto, inoltre, del fatto che, in base a quanto dichiarato dal diretto interessato, il finanziamento aveva ad oggetto lo studio per l'elaborazione di un Libro Bianco per la sostenibilità dei sistemi sanitari in Europa, ossia un'attività estranea alla materia dei vaccini, oggetto del piano nazionale vaccinale approvato per il biennio 2016-2018.

Specifiche dichiarazioni risultano invece rilasciate da *omissis* nell'anno 2015, in occasione della partecipazione ad alcuni eventi organizzati da *omissis*, in cui lo stesso ha dichiarato i rapporti pregressi intrattenuti con alcune aziende farmaceutiche, ossia *omissis*, *omissis*, *omissis*, *omissis*, *omissis*, *omissis*, *omissis*, *omissis*, *omissis*; tali dichiarazioni sono state fornite dal RPCT in riscontro alla prima richiesta di informazioni dell'Autorità.

Anche con riferimento alle suddette dichiarazioni presentate da *omissis*, si prende atto che *omissis* non ha mosso alcun rilievo sulla possibile sussistenza di situazioni di conflitto di interessi.

Ciò detto, si deve valutare positivamente l'attenzione posta alla tematica della gestione dei conflitti di interessi da parte di *omissis* che, partendo dai suggerimenti forniti da questa Autorità con la Delibera ANAC n. 321 del 2018, ha avviato uno specifico iter finalizzato all'approvazione di un Regolamento per prevenire, individuare e risolvere eventuali conflitti di interessi, aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal Codice di comportamento e dal Codice di Etica vigenti.

Appare inoltre importante cogliere l'occasione per sottolineare l'importanza che riveste l'indicazione a monte, da parte dell'ente, di direttive precise sugli eventi e sulle occasioni in cui è necessario che il personale presenti le dichiarazioni inerenti il conflitto di interessi, attività propedeutica alla successiva verifica delle stesse, al fine di evitare che situazioni similari vengano trattate in modo dissimile. Importanza di cui appare consapevole *omissis* come emerge dalle varie iniziative di implementazione riferite.

Al riguardo di tali iniziative, ed in particolare in relazione alla tipologia di dichiarazione che, da quanto riferito dal RPCT, è stata preferita nel nuovo Regolamento sul conflitto di interessi adottato in via sperimentale, si può cogliere l'occasione per indicare al RPCT come il contenuto della dichiarazione richiesta potrebbe essere opportunamente integrato da *omissis* sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, rammentando anche quanto precisato dall'Autorità nelle Linee Guida n. 177 del 2020, in recepimento del parere 21 febbraio 2013 n. 97 rilasciato dal Consiglio di Stato sullo schema di d.P.R. recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, secondo cui "*i codici di comportamento delle singole amministrazioni possono integrare e specificare le regole del Codice, ma non attenuarle*".

Ad esempio, sotto il profilo oggettivo si potrebbe ampliare il novero (citato nella dichiarazione-tipo) di interessi in grado di interferire con l'attività istituzionale, come ad esempio la partecipazione a convegni, congressi, eventi vari sponsorizzati da case farmaceutiche, etc.

Sotto il profilo soggettivo, a termini di normativa nazionale vigente, la dichiarazione-tipo potrebbe essere maggiormente aderente a quanto prescritto dall'art. 6, comma 1, del d.P.R. 62/2013, chiedendo di prendere in considerazione tutte le



categorie di persone indicate nella predetta norma, ossia parenti e affini entro il secondo grado, oltre che coniuge o convivente e figlio.

Inoltre, si osserva che sul sito di *omissis*, evidentemente nelle more dei processi di riforma e di implementazione riferiti, risulta attualmente pubblicato il Regolamento recante norme di comportamento del personale di *omissis* il quale, all'art. 1. co. 4., dichiara che il tema del conflitto di interessi è regolato dal Codice di Etica di *omissis*, a cui esplicitamente rimanda.

In merito a ciò, nel prendere atto di quanto riferito dal RPCT circa il fatto che avverrà comunque a breve l'approvazione definitiva del nuovo Regolamento sui conflitti di interesse adottato in via sperimentale, che dovrebbe ovviare al predetto rinvio, si ricorda come le predette Linee Guida Anac n. 177 del 2020 abbiano precisato che i codici etici hanno una dimensione "valoriale" e non disciplinare e sono adottati dalle amministrazioni al fine di fissare doveri spesso ulteriori e diversi rispetto a quelli definiti nei codici di comportamento e con i quali vengono spesso individuate anche sanzioni etico-morali, irrogate al di fuori di un procedimento di tipo disciplinare.

I codici di comportamento, invece, fissano doveri di comportamento che hanno una rilevanza giuridica, che prescinde dalla personale adesione, di tipo morale, ovvero dalla personale convinzione sulla bontà del dovere. Essi vanno rispettati in quanto posti dall'ordinamento giuridico, con conseguente applicazione degli effetti e delle responsabilità, non solo disciplinari, conseguenti alla violazione delle regole comportamentali, così come previsti dall'art. 54, co. 3, del d.lgs. n. 165/2001.

Pertanto, alla luce delle predette distinzioni nonché dell'importanza che la normazione interna sul conflitto di interessi abbia una collocazione univoca, in un atto cogente, la cui violazione possa avere rilievo disciplinare, si condivide l'importanza di addivenire quanto prima all'adozione definitiva del riferito Regolamento in materia di conflitto di interessi.

Quanto ai Piani Anticorruzione, il RPCT ha inoltre illustrato l'iter avviato in *omissis*, al fine di dare attuazione alle indicazioni fornite da questa Autorità sulla "*necessità di individuare, nei propri Piani triennali di prevenzione della corruzione, più efficaci misure di trasparenza in merito alla dichiarazione e pubblicazione degli incarichi progressi ricoperti dai partecipanti ai tavoli di lavoro in materia sanitaria, con particolare riferimento alla tematica dei vaccini e di individuare modalità di nomina degli esperti delle istituzioni sanitarie che contemperino l'esigenza di collaborare con le massime professionalità del mondo scientifico sanitario con quella di evitare situazioni di intrecci di interessi potenzialmente in contrasto fra loro*" (delibera n. 321/2018).

Per quanto concerne l'analisi condotta sul PTPCT 2021-2023 dell'ISS, già in sede di richiesta di informazioni era stato rilevato come tale più recente Piano sembrasse aver corretto alcune criticità in relazione alle misure e agli strumenti di monitoraggio posti a presidio di ipotesi di conflitto di interessi, prevedendo altresì specifiche dichiarazioni da rilasciare a cura degli interessati, al conferimento di un incarico. Difatti l'Autorità – nell'ambito dell'istruttoria a suo tempo condotta che aveva portato alla delibera 321/2018 – aveva indicato a *omissis* la necessità di individuare nei propri Piani triennali di prevenzione della corruzione più efficaci misure di trasparenza in merito alla dichiarazione e pubblicazione degli incarichi progressi ricoperti dai partecipanti ai tavoli di lavoro in materia sanitaria, con particolare riferimento alla tematica dei vaccini e di individuare, altresì, modalità di nomina degli esperti delle istituzioni sanitarie che contemperino l'esigenza di collaborare con le massime professionalità del mondo scientifico sanitario con quella di evitare situazioni di intrecci di interessi potenzialmente in contrasto fra loro.

Il riscontro fornito dal RPCT e l'analisi della documentazione allegata fa emergere un maggiore focus sulla tematica del conflitto di interesse e l'individuazione di una serie di correttivi che si ritiene consentano un adeguato presidio rispetto agli eventi rischiosi individuati. Deve essere conclusivamente valutata positivamente l'attività svolta dal Gruppo di lavoro e l'approvazione di un Regolamento specifico sulla materia oggetto di esame, così come l'elaborazione di una piattaforma informatica sulla gestione del conflitto di interessi per la gestione delle autodichiarazioni dell'interessato e le azioni positive ulteriori menzionate dal RPCT in relazione alle varie tipologie di attività poste in essere.

Tutto ciò ritenuto e considerato,

DELIBERA

- in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2744/2021, di adottare le suesposte valutazioni all'esito del supplemento istruttorio richiesto con riferimento agli episodi espressamente richiesti dalla sentenza relativamente alla sola posizione di *omissis*, considerando al riguardo definita la questione e prendendo atto che da quanto ulteriormente riferito e chiarito dalle parti, anche all'esito di interlocuzione con *omissis*, non risultano evidenziate, nei suddetti specifici episodi, situazioni di conflitto di interesse;
- di ribadire che è rimessa, in generale, all'Ente di appartenenza la vigilanza e la verifica nei casi concreti degli estremi di possibili conflitti di interessi ai sensi della legislazione nazionale oggi vigente e dei poteri attribuiti all'Autorità e alle Amministrazioni in materia di conflitto di interesse;
- di indicare al RPCT di *omissis* l'importanza di addivenire all'adozione in via definitiva del riferito Regolamento sui conflitti, nei termini di cui in delibera;
- di raccomandare al RPCT di *omissis*, considerato il rilievo istituzionale di *omissis* e le funzioni dallo stesso svolte, nonché le conseguenze economiche e sociali delle decisioni dallo stesso assunte, di valutare l'opportunità di un ampliamento degli obblighi dichiarativi ai quali sono tenuti i soggetti operanti in *omissis* medesimo, nei termini di cui in delibera;
- di confermare sul resto, allo stato, la precedente delibera n. 321/2018 per la parte non relativa a quanto specificatamente trattato nel presente atto;
- di comunicare la presente delibera a *omissis*, al RPCT di *omissis*, a *omissis* – soggetti interessati dall'ottemperanza – nonché, per conoscenza, al RPCT di *omissis* e a *omissis*, in quanto soggetti cui venne comunicata la delibera n. 321/2018.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 5 aprile 2022

Per il Segretario Maria Esposito

Valentina Angelucci

Atto firmato digitalmente